

Publicato il: luglio 2022

©Tutti i diritti riservati. Tutti gli articoli possono essere riprodotti con l'unica condizione di mettere in evidenza che il testo riprodotto è tratto da www.qtimes.it
Registrazione Tribunale di Frosinone N. 564/09 VG

**The *restorative* programmes of adolescent offenders in residential care:
a focus on the role of educators**

**I percorsi *riparativi* degli adolescenti autori di reato accolti nelle comunità per
minori: il ruolo degli educatori**

di

Arianna Monniello

Sapienza Università di Roma

arianna.monniello@uniroma1.it

Abstract:

Residential care experiences are heterogeneous, as well as educators' practices and educational models of reference. Challenges faced by residential care to meet increasingly heterogeneous emerging needs (Marchesini et al., 2019) and the need to act at systemic level, raises questions on educators' work with adolescent offenders as well as their skills and training. Starting from existing data and national and international regulations in the field of Restorative Justice (Ministero della Giustizia, 2022; D.lgs. 121/2018; Recommendation CM/Rec (2018) 8), this paper reflects on the educational role of residential care for children and youth in the juvenile justice system. The main focus will be on the role of educators both as everyday adolescent carers and enablers of adolescent accountability in restorative programmes.

Keywords: Adolescent offenders; Residential care for children and youth; Restorative Justice; Educational practices.

Abstract:

Le esperienze che si realizzano nelle comunità per minori sono eterogenee, come le pratiche messe in campo dagli educatori e i modelli educativi di riferimento. La necessità delle comunità di far fronte ai diversi bisogni emergenti (Marchesini et al., 2019) e di agire a livello sistemico interroga sul lavoro specifico svolto con gli adolescenti autori di reato dagli educatori, sulle loro competenze professionali e sulla loro formazione. Il contributo propone una riflessione sul ruolo delle comunità socio educative nella giustizia penale minorile, a partire dai dati e dalle normative nazionali ed internazionali in materia di giustizia riparativa (Ministero della Giustizia, 2022; D.lgs. 121/2018; Raccomandazione CM/Rec(2018) 8). Particolare attenzione è rivolta al ruolo degli educatori chiamati a prendersi cura degli adolescenti nel quotidiano e ad accompagnarli nei loro percorsi educativi, promuovendone la responsabilizzazione.

Parole chiave: Adolescenti autori di reato; Comunità per minori; Giustizia riparativa; Pratiche educative.

1. Introduzione

Le comunità per minori sono una realtà plurale sul territorio italiano. L'eterogeneità delle esperienze di comunità è in primo luogo conseguenza dell'assenza di un quadro normativo nazionale di riferimento. La regolamentazione delle comunità, di titolarità esclusiva delle regioni, è vincolata a criteri diversi per l'autorizzazione e l'accreditamento, talvolta focalizzati maggiormente sulle caratteristiche di natura fisica degli spazi, talvolta organizzativa o professionale. Per quanto riguarda i servizi residenziali coinvolti nell'accoglienza dei minori¹, "si assiste alla *compresenza di realtà di settore caratterizzate da macroscopiche differenze nella caratura quantitativa e qualitativa*" (Cerrochi, 2018, p.132). Le comunità sono distribuite in maniera disomogenea sul territorio italiano e differiscono in quanto a modelli gestionali e organizzativi. Differenti risultano anche le finalità dell'intervento, i modelli di lavoro e quindi le pratiche educative adottate, spesso connesse alla storia dei servizi e alle loro origini, d'ispirazione laica o confessionale. Le differenze a livello regionale si riflettono nella varietà della terminologia utilizzata per *definire* e *classificare* le strutture di assistenza residenziale. Il presente contributo considera, in particolare, le strutture residenziali definite nel *Nomenclatore interregionale degli interventi e servizi sociali* "comunità socio educative" (Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici, e statistici, 2013). Tali comunità sono dedicate all'accoglienza di un numero ridotto di ospiti di età compresa tra i sei e i diciotto anni e prevedono la presenza, sia diurna che notturna, di educatori che prestano la loro attività lavorativa.

Al di là delle differenze normative e di classificazione a livello regionale, l'eterogeneità delle esperienze di comunità riflette l'unicità dell'esperienza educativa vissuta da ciascun minore in questo contesto. Le caratteristiche del minore, degli educatori, degli altri minori accolti, ma anche dei soggetti del territorio a vario titolo partecipi dell'esperienza residenziale, accrescono le variabili di eterogeneità. La comunità rappresenta infatti un *microsistema* in continua interazione con l'ambiente

¹ Si precisa che nel testo si farà uso del maschile, in base alle regole della lingua italiana, per riferirsi ai diversi generi.

(Bronfenbrenner, 1979; Palareti, 2003). L'intervento residenziale non si limita al lavoro *nella e della* comunità ma si realizza ed è parte del complesso sistema ambientale in cui l'adolescente è immerso. La famiglia, la scuola, le istituzioni che si occupano del minore sono coinvolte nell'intervento e particolarmente delicato risulta il lavoro di rete (Palareti, Berti e Emiliani, 2012).

Le comunità per minori, nate come alternativa agli istituti per minorenni durante il processo di deistituzionalizzazione², rappresentano oggi luogo di accoglienza anche di minori con storie di vita differenti da quelle dei minori in situazioni di "deprivazione" (Bastianoni e Baiamonte, 2014) per i quali erano state immaginate. Si costituiscono come realtà di tipo familiare con un modello culturale di matrice "relazionale" e vengono immaginate e costruite come "Ambiente Terapeutico Globale" (Emiliani e Bastianoni, 1998), luogo pensato per il minore e la sua cura, costruito e organizzato considerando ogni elemento quotidiano come possibile fattore di reversibilità degli effetti negativi delle esperienze precoci. Contrariamente al modello istituzionale, è la comunità e la sua organizzazione flessibile e modulabile ad adattarsi ai bisogni, alle esigenze e alle caratteristiche dei minori (Zullo, Bastianoni e Taurino, 2008).

Chi sono oggi i minori accolti, qual è la loro storia e quali sono i bisogni a cui le comunità sono chiamate a dare risposta? Dagli ultimi dati disponibili sul collocamento dei minori in comunità residenziali riferibili al 2019 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 2021) emerge come dei 14.000 minori accolti, la percentuale più consistente si concentri nella fascia degli adolescenti e dei preadolescenti. In particolare, il 47,8% ha tra i quindici e i diciassette anni e il 18,8% tra gli undici e i quattordici anni. Il dato non tiene conto del numero di minori stranieri non accompagnati, presenza invece consistente nei servizi residenziali che si colloca nella fascia degli adolescenti e dei giovani adulti. La presenza prevalente di adolescenti porta alla luce il tema dei *care leavers*³ e della progettualità educativa orientata all'accompagnamento alla vita adulta, dove la continuità tra servizi risulta fondamentale (Zullo, 2016; Pandolfi, 2019). Va detto inoltre che un numero sempre maggiore di comunità del privato sociale è coinvolto nell'accoglienza di adolescenti autori di reato (Ministero della Giustizia, 2022). L'arrivo di questi adolescenti in comunità, conseguenza dell'evento-reato apre la strada a una presa in carico complessiva del minore, dei suoi bisogni e della sua storia. Se nel caso dei minori allontanati dalle famiglie il collocamento in comunità rappresenta l'*extrema ratio*, nel caso degli adolescenti autori di reato rappresenta la preziosa possibilità di evitare l'*extrema ratio* della risposta penale, ovvero il collocamento del minore in Istituto Penale Minorile (IPM). L'accoglienza di adolescenti e giovani adulti nelle comunità socio educative richiede un'attenzione specifica ai loro bisogni per la costruzione di percorsi educativi adeguati. Come evidenziano Marchesini et al. (2019): "alle comunità viene implicitamente chiesto non solo di ristrutturarsi a livello organizzativo ma anche di individuare nuove progettualità di cura e di intervento per fare fronte ai diversi bisogni emergenti" (p.15). Le comunità rappresentano allora il luogo in cui provare a dare risposte educative e sperimentare *buone pratiche*.

In ragione di ciò il contributo si propone di riflettere sulle comunità socio educative che accolgono adolescenti autori di reato, tenendo conto del loro crescente coinvolgimento nella giustizia penale minorile. Verrà posta particolare attenzione al mandato istituzionale al quale le strutture residenziali

² In Italia il processo di deistituzionalizzazione si è concluso con la disposizione della legge 149/2001 che ha reso ufficiale la chiusura degli istituti per minori entro il 2006.

³ Il termine, coniato in ambito anglosassone, indica i giovani neomaggiorenni che lasciano il sistema protetto di cura.

sono chiamate a rispondere nella presa in carico di questi adolescenti e al loro ruolo nei *percorsi riparativi* disposti dall’Autorità giudiziaria.

2. Adolescenti autori di reato e comunità socio educative

La giustizia penale minorile è contraddistinta da una tensione profonda, ovvero rispondere al reato commesso dalla persona di minore età per garantire la sicurezza sociale e al contempo tutelare il suo migliore interesse (ONU, 1989). Il D.P.R. 448/88 *Disposizioni sul processo penale a carico di minorenni* afferma all’art.1 che le disposizioni “sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minore” (comma 1). Il *principio educativo* pone al centro il minore quale soggetto in-formazione e introduce la piena corresponsabilità del sistema penale e del sistema sociale nel suo trattamento e recupero. La natura *relazionale-sistemica* (Palomba, 1989) del processo penale minorile prevede infatti la presenza di diverse figure in gioco (giudici, assistenti sociali dell’amministrazione della giustizia e degli enti locali, educatori, psicologici, etc..) al fine di assicurare al minore un processo equo, centrato sulle sue esigenze educative e orientato alla sua risocializzazione. La possibilità di collocare un adolescente autore di reato in comunità è introdotta dal D.P.R. 448/88 e riflette i principi di “minima offensività”, “destigmatizzazione” e “residualità della detenzione”, propri di una giustizia *a misura di minore*. Il collocamento in comunità è disposto primariamente in applicazione della specifica misura cautelare regolata dall’art. 22 del citato D.P.R. 448/88. Tuttavia può essere disposto anche nell’ambito di altri provvedimenti penali nei quali viene esplicitamente richiamata⁴. In tali casi è volto ad assicurare pieno accesso alle misure penali di comunità anche ai minori allontanati dal territorio di appartenenza per esigenze educative o di sicurezza, privi di domicilio (come nel caso dei minori stranieri non accompagnati), privi di un domicilio considerato idoneo, di un adeguato sostegno economico o di validi riferimenti sociali ed affettivi. La misura del collocamento in comunità permette di adottare una scelta diversa da quelle tradizionali dell’istituzionalizzazione o della permanenza nel contesto d’origine, collocandosi “in una posizione mediana tra una risposta di tipo limitativo della libertà da una parte e l’intervento socio educativo in area penale esterna” (Mastropasqua, 2020, p.11). La comunità, riproducendo una dimensione il più possibile vicina a quella familiare, dovrebbe essere per l’adolescente deviante un luogo particolarmente idoneo a dare risposta ai suoi bisogni educativi, principale obiettivo della normativa. La comunità risponde al duplice mandato istituzionale di assicurare l’esecuzione della pena e restituire il minore al contesto sociale d’appartenenza al termine della stessa (Circolare D.G.M. del 16 giugno 2004). Il lavoro di comunità si basa su alcuni principi fondamentali quali la promozione delle risorse personali, familiari e sociali del minore, la necessità di limitarne il più possibile la permanenza nella struttura e di favorire attività esterne. Alla luce di tali principi e delle finalità proprie del mandato istituzionale, le comunità perseguono alcuni obiettivi fondamentali (Mastropasqua, 2020):

⁴ Misura precautelare (artt. 18, comma 2 e 18bis, comma 4 D.P.R. 448/88), sospensione del processo con messa alla prova (art.28 D.P.R. 448/88), misure di sicurezza (artt. 36 e 37 D.P.R. 448/88), misure alternative alla detenzione quali affidamento in prova al Servizio Sociale (art.47 legge 354/75), detenzione domiciliare (art.47ter legge 354/75) e semilibertà (art.48 legge 354/75).

- stabilire per il minore un programma educativo che tenga presente tanto le sue esigenze quanto le risorse personali, familiari e sociali;
- favorire la responsabilizzazione e la consapevolezza del minore rispetto alla misura restrittiva della libertà personale;
- individuare e valorizzare le risorse del minore;
- offrire al giudice informazioni e indicazioni che contribuiscano a una scelta il più possibile conforme alle esigenze educative del minore;
- preparare le dimissioni del minore dalla comunità o curarne l'eventuale invio ad altre strutture;
- restituire il minore al contesto sociale.

Il Progetto educativo individualizzato (PEI) è da considerarsi pertanto uno strumento centrale nel lavoro con l'adolescente in comunità e deve essere stilato prestando particolare attenzione alla personalità del minore, alle sue esigenze educative e alla necessità di promuovere in lui processi di responsabilizzazione e risocializzazione. Obiettivi, attività previste dal piano e loro verifica accompagnano il percorso del ragazzo in comunità e costituiscono le prove di un suo cambiamento promosso e monitorato dall'autorità giudiziaria.

2.1 Uno sguardo ai dati nazionali

Secondo il più recente report del Ministero di Giustizia (2022), al 15 aprile 2022, i minorenni e giovani adulti in carico ai servizi della Giustizia penale minorile sono 13.772; dei quali 1292 in servizi residenziali, rispettivamente in centri di prima accoglienza (5), in Istituti Penali per Minorenni (354), in comunità ministeriali (23) e in comunità private (910). La detenzione ha carattere di residualità e gli Istituti Penali per Minorenni accolgono una percentuale sempre maggiore di giovani adulti di età compresa tra i diciotto e i ventiquattro anni. Per quanto concerne le comunità, solamente 23 minori sono collocati in comunità ministeriali, gestite direttamente dal Ministero della Giustizia e dedicate all'accoglienza esclusiva di minori in provvedimento penale. Negli ultimi anni il numero di queste comunità si è molto ridotto e se nel 2010 erano 11, attualmente sono solamente 3 (Ministero della Giustizia, 2010; 2022). Le comunità del privato sociale, invece, sono in numero molto maggiore sul territorio, accolgono 910 minori, e sono convenzionate con i centri per la giustizia minorile. Esse accolgono prevalentemente minori maschi di età compresa tra i sedici e i diciassette anni e dei 1562 collocamenti disposti dall'Autorità giudiziaria nel 2021, 531 hanno riguardato ragazzi stranieri (Ministero della Giustizia, 2022). Il maggior numero di invii in comunità avviene in applicazione della specifica misura cautelare, tuttavia "Negli ultimi anni si sta assistendo ad una sempre maggiore applicazione del collocamento in comunità, non solo quale misura cautelare, ma anche nell'ambito di altri provvedimenti giudiziari, per la sua capacità di contemperare le esigenze educative con quelle contenitive di controllo" (Ministero della Giustizia, 2022, p.2). Il dato dei minori in entrata e in uscita dalle comunità evidenzia la flessibilità di tale istituto giuridico, utilizzato in maniera dinamica sia per depotenziare la rigidità dell'istituto penale sia come spazio d'osservazione che può portare al collocamento in IPM oppure al rientro a casa. Il sistema penale prevede infatti la possibilità di modificare la misura cautelare della custodia in carcere con quella meno afflittiva del collocamento in comunità e viceversa. La comunità si configura quindi come "una misura ponte" (Mastropasqua, 2020, p.17) alla quale il giudice minorile e gli operatori del servizio sociale possono fare ricorso per provare e/o riconsiderare il tipo di limite necessario per l'adolescente in quel momento. Oltre alle

misure cautelari, il collocamento in comunità è disposto sempre più spesso come condizione per il progetto di messa alla prova. Nel 2018 la prescrizione di permanere in comunità ha riguardato il 25% dei ragazzi per i quali era stato emesso un provvedimento di messa alla prova, percentuale che ha registrato un sempre maggiore aumento negli ultimi anni (Totaro, 2020). La scelta del collocamento in comunità è operata dall’Autorità giudiziaria quando le condizioni familiari vengono considerate non idonee a sostenere il progetto di messa alla prova. La comunità è allora chiamata ad accompagnare il ragazzo in tutto il suo percorso penale in un’ottica di progettualità educativa. Il crescente utilizzo della misura del collocamento in comunità porta all’attenzione il tema della storia dei ragazzi e delle loro famiglie, spesso assenti, fragili o comunque considerate non adeguate a supportare l’adolescente nell’esecuzione della misura penale. La comunità socio educativa rappresenta allora per questi adolescenti l’opportunità di essere destinatari e protagonisti di un percorso di messa alla prova e di essere accompagnati dagli educatori in tale percorso.

3. Percorsi di giustizia riparativa

Il D.lgs. 121/2018, che regola il recente ordinamento penale minorile italiano, prende atto delle normative internazionali in materia di giustizia riparativa, in particolare la Direttiva 2012/29/UE, la Risoluzione ONU n. 12/2002 e la Raccomandazione del Consiglio d’Europa 2018(8) e dichiara che: “L’esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato” (art.1 comma 2). Le finalità che la giustizia penale minorile si propone trovano nella giustizia riparativa un riferimento significativo. Le normative internazionali segnalano la particolare idoneità dei sistemi penali minorili ad accogliere la giustizia riparativa e l’utilità di quest’ultima rispetto agli scopi che la giustizia penale minorile si propone, sia nei confronti dei minorenni autori di reato, sia nei confronti delle vittime. (Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, 2018). Il paradigma della giustizia riparativa, che si sviluppa a partire dagli anni Settanta, colloca il reato in una dimensione relazionale, considerando come rappresenti primariamente la violazione di un diritto che le norme hanno la funzione di tutelare (Zehr, 2002). Il conflitto generato dal reato chiama in causa il suo autore, la vittima e la comunità intera, coinvolti per la sua risoluzione (Patrizi, 2016). L’autore di reato è chiamato a riparare al danno arrecato attraverso il recupero del senso di responsabilità sugli effetti delle azioni commesse. L’azione riparativa non va intesa in un’ottica compensatoria e di indennizzo, quanto piuttosto “come un’attivazione che assume l’irreparabilità intrinseca di ogni gesto di ingiustizia (di per sé ineliminabile) e rilancia, al contempo, la possibilità di progettare un agire responsabile per il futuro” (Ministero della Giustizia, 2016, p.2). All’interno del paradigma della giustizia riparativa esistono programmi differenti che promuovono azioni di consapevolezza e responsabilità con l’obiettivo di ridare significato ai legami di fiducia tra le persone a partire dal confronto tra le parti e all’apertura di spazi di relazione. Tali programmi vengono classificati in pienamente riparativi, prevalentemente riparativi e parzialmente riparativi (McCold e Wachtel, 2003). I primi si realizzano nell’area di incontro tra i bisogni delle tre parti in causa (dell’autore di reato di assumere responsabilità, della vittima di riparazione, della comunità di riconciliazione); i secondi nell’area di incontro dei bisogni di due delle parti; i terzi all’interno di una sola area di bisogno.

Le pratiche riparative, sostenendo una concezione partecipativa della giustizia, favoriscono il reinserimento sociale dell’adolescente nella società. Dal momento che investono nel legame tra i giovani e la comunità e che stimolano l’assunzione di responsabilità, tali pratiche possono rivelarsi particolarmente idonee a rispettare il principio del superiore interesse del minore nel processo di

giustizia. Inoltre, la *concezione trasformativa* della giustizia riparativa (United Nations Office on Drug and Crime, 2006) pone particolare attenzione non solo ai processi volti a riparare il danno ma anche all'ingiustizia strutturale ed individuale. Secondo tale concezione risulta necessario attivare percorsi volti a superare l'ingiustizia di base, possibile preconditione del crimine, per poter chiedere, a chi vive in situazione di vulnerabilità, di rispondere dell'azione commessa. La particolare attenzione rivolta all'autore di reato e alla sua condizione si allinea alla necessità di dare risposta ai bisogni educativi dei soggetti di minore età e di tutelare i loro diritti.

Nella legislazione minorile italiana, l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova (art. 28 D.P.R. 448/88) rappresenta il luogo privilegiato per l'innesto della mediazione penale e di altre forme di giustizia riparativa (Di Paolo, 2019). Tale istituto, particolarmente rilevante e innovativo, si costituisce come "*scommessa educativa*" (Milani, 2021a, p.23). Il giudice minorile, infatti, sospende con ordinanza il processo penale al fine di valutare la personalità del minore all'esito di un percorso di messa alla prova, che, se positivo, porta alla dichiarazione di estinzione del reato (art. 29 D.P.R. 448/88). Sulla base dell'intervento elaborato dai servizi minorili, il giudice "può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa dal reato" (art. 28 comma 2). Il contenuto del progetto di messa alla prova può dunque assumere esplicitamente una valenza riparativa e di mediazione con la vittima. L'azione di riparazione è spesso proposta come attività socialmente utile, forma simbolica di riparazione del danno e occasione di responsabilizzazione per l'adolescente. Per la sospensione del processo e messa alla prova, è particolarmente rilevante l'atteggiamento dell'imputato nel riconoscimento "dei fatti essenziali del caso" (art.12 Direttiva 2012/29/UE; Tripiccione, Sorace e Lepri, 2016). Il riconoscimento da parte dell'adolescente dell'antigiuridicità della sua azione e delle conseguenze dannose di quest'ultima per la vittima rappresenta infatti un assunto base per la sospensione del processo. Riconoscendo le proprie azioni, l'adolescente si predispone ad assumersi una responsabilità sia processuale che di adesione al progetto (al quale deve dare il suo consenso). Patrizi (2011) evidenzia come la messa alla prova, agendo sulle dimensioni dell'autoefficacia percepita, della responsabilità e del disimpegno, possa essere particolarmente efficace nell'attivare dimensioni riparative e di mediazione. L'efficacia trasformativa degli interventi riparativi e di mediazione si realizza attraverso la possibilità di responsabilizzazione dell'adolescente ma anche dell'intera comunità nella gestione dei conflitti. La giustizia riparativa si propone infatti come giustizia di comunità e "modello che ricerca fuori dalle aule dei Tribunali le possibili soluzioni all'evento che ha generato il conflitto" (Patrizi e Lepri, 2012, p. 293). Quest'ultimo rappresenta una rottura ma, specialmente in ambito minorile, diventa "un'occasione per un intervento più ampio, teso a rafforzare il senso di legalità e potenziare il ruolo di cittadine e cittadini nel processo di giustizia" (Patrizi e Lepri, 2012, p. 293).

4. Gli educatori come figure ponte

I ragazzi che arrivano in comunità socio educativa in misura penale provengono da storie segnate da una marcata problematicità (Castelli, et al., 2016) e dalla presenza di fattori di rischio, individuali, familiari e contestuali, associati all'elevato rischio di recidiva (Locatelli et al., 2019; Mastropasqua et al., 2013). L'assenza di condizioni adeguate a svolgere nei contesti d'origine il loro percorso penale, causa del collocamento in comunità, rimanda alla necessità di una presa in carico complessiva dell'adolescente, in un momento in cui la sua traiettoria evolutiva è già fortemente segnata dalla condotta deviante. Collocare la condotta deviante nella storia di vita del ragazzo, porta a indagare il

“senso soggettivo e comunicativo” (Maggiolini, 2014, p.12) del comportamento trasgressivo e quindi dell’evento-reato. Guardare al significato soggettivo rappresenta, infatti, la premessa indispensabile per capire quale sia l’atteggiamento più adeguato a rispondere in maniera efficace a quella che Maggiolini (2014) chiama “la domanda implicita nel gesto trasgressivo” (p.10). Come la comunità socio educativa può dare risposta a tale domanda? La costruzione del Progetto Educativo Individualizzato (PEI), definito in accordo con gli assistenti sociali dell’USSM, rappresenta un importante tentativo di risposta ai bisogni del minore. Tuttavia, è rilevante considerare come, oltre alle proposte del progetto relative al “fuori” (la scuola, l’attività socialmente utile, la famiglia), abbia particolare rilevanza il lavoro educativo che si realizza “dentro”, nella vita quotidiana condivisa con gli educatori e con gli altri adolescenti. Come scrivono Mastropasqua e Leogrande (2009): “la comunità deve rispondere al bisogno primo dell’adolescente di incontrare, propriamente, una *comunità* di persone, in cui trovare e ritrovarsi, riconoscere e riconoscersi e sperimentare e sperimentarsi” (p.189).

In comunità gli educatori sono chiamati a svolgere una funzione di controllo, per assicurare l’esecuzione della misura, e allo stesso tempo a prendersi cura dell’adolescente in ogni aspetto della vita quotidiana. L’educatore rappresenta la figura di cura “più vicina” tra i soggetti a più titolo coinvolti nella sua presa in carico, chi lo accompagna nel delicato momento in cui il suo percorso di vita coincide con il suo percorso penale. La possibilità per i ragazzi di costruire e vivere con gli educatori una *relazione educativa* rappresenta l’opportunità di sperimentare un’alternativa ai modelli vissuti precedentemente. Inoltre, “È nell’*incontro* con l’alterità dell’educatore, da una parte, e quella dell’educando, dall’altra, che si cela e si dispiega la possibilità dell’educazione e del *farsi della persona* e prende senso la proposta educativa” (Milani, 2021b, p.881).

Nell’esperienza residenziale, la relazione educativa è vissuta con particolare continuità, perché nel tempo della condivisione della vita quotidiana. Come scrive Agostinetto (2012): “In un contesto residenziale essa [la relazione educativa] va qualificata, essenzialmente e in primo luogo, come *presenza*. Il [...] carattere di presenza allude alla sostanzialità, all’autenticità e alla gratuità della relazione disposta dall’educatore: la relazione educativa segnala un riconoscimento incondizionato dell’altro, diviene a quest’ultimo disponibile, ponendosi quale presenza sicura e quotidiana, che ha un proprio valore al di là del proprio stesso essere agita” (p. 101). La possibilità dell’educatore di svolgere nei confronti del minore il ruolo di “adulto significativo” nel contesto familiare della comunità è centrale per l’attivazione di *fattori protettivi* nella traiettoria evolutiva dell’adolescente (Emiliani e Bastianoni, 1998). Così come il minore è “messo alla prova” rispetto alla possibilità di dimostrarsi affidabile davanti al giudice, così anche l’educatore è continuamente “messo alla prova” nel suo ruolo di adulto affidabile dal minore. Per i ragazzi che hanno commesso dei reati la funzione protettiva della comunità si realizza anche nel sostegno offerto rispetto al confronto con le azioni commesse, il danno arrecato e il riconoscimento delle responsabilità (Emiliani e Bastianoni, 1998). È nella relazione educativa, nella possibilità di essere pensato, accompagnato e supportato dagli educatori nel suo percorso, che trova spazio la possibilità di dare significato all’azione commessa. L’esperienza educativa della comunità è certamente in discontinuità con le esperienze di vita dell’adolescente. Il ruolo degli educatori è pertanto quello di saper promuovere esperienze diverse, di proporre prospettive alternative, “di ampliare l’orizzonte qualitativo degli incontri del ragazzo con il mondo” (Bertolini e Caronia 2015, p.131). Promuovere “la dilatazione del campo di esperienza” del ragazzo risulta infatti necessario per mettere in crisi la sua visione del mondo e perché egli possa

rivisitare criticamente il proprio passato e attribuire un senso diverso al proprio vissuto in un'ottica di responsabilità (Bartolini e Caronia, 2015). La partecipazione del ragazzo a nuovi contesti, volta all'acquisizione di nuove abilità e immagini di sé, richiede alla comunità un lavoro di costante collegamento e scambio con il territorio. Gli educatori sono figure ponte tra i minori e il "fuori". È degli educatori il delicato compito di tenere le fila dei progetti dei ragazzi, di farsi garanti del collegamento tra i setting attivati, di tessere relazioni con il territorio in un'ottica di progettualità educativa orientata al *reinserimento* nella società. L'educatore è chiamato a costruire un futuro possibile, a immaginare *per e con* i ragazzi percorsi di vita oltre la comunità.

5. Conclusioni

L'eterogeneità delle esperienze nelle comunità socio educative, se da un lato rappresenta l'opportunità di rendere concreto il principio di *personalizzazione* di un intervento *a misura di minore, dall'altro* interroga sulle pratiche educative messe in campo per dare risposta ai bisogni specifici degli adolescenti. Il paradigma della giustizia riparativa, che orienta i percorsi disposti per i minori dall'Autorità giudiziaria, propone di andare *oltre* il concetto di responsabilità, di immaginare una riparazione consapevole e una riconciliazione tra il reo, la vittima e la comunità. L'educatore, alla luce della speciale vicinanza al minore, può essere chi *dà voce* all'altra parte in causa nel conflitto che ha condotto l'adolescente in comunità, anche quando non è previsto un incontro di mediazione ma un'azione di riparazione simbolica, come l'attività socialmente utile. Il sempre maggior ricorso alle comunità del privato sociale da parte della giustizia penale minorile prospetta una conseguente necessità di formazione specifica degli educatori che operano in questo contesto, alla luce del delicato ruolo che questi sono chiamati a svolgere. La legge 205/2017 ha fatto un importante passo avanti nella professionalizzazione del lavoro educativo. Tuttavia, l'unicità di ogni esperienza educativa e la diversificazione degli ambiti d'intervento richiede l'acquisizione di competenze professionali specifiche in una prospettiva di *lifelong learning*. La recente attivazione di master, pensati specificatamente per gli educatori di comunità residenziali, costituisce un prezioso esempio in questa direzione. Futuri studi in questo ambito dovrebbero tenere in particolare considerazione il punto di vista degli educatori, documentandone le pratiche alla luce dell'esperienza maturata e dei diversi contesti e utenti a cui si rivolge il loro intervento. Esplorare il lavoro educativo in comunità a partire dal campo risulta infatti fondamentale per identificare, nella complessità delle esperienze, le *buone pratiche* per il lavoro con adolescenti autori di reato.

Riferimenti bibliografici:

Agostinetto, L. (2012). Il lavoro educativo residenziale con gli adolescenti. *Studium Educationis*, 1, 95-106.

Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (2018). *La mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile: Documento di studio e di proposta*. <https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/mediazione-penale-giustizia-riparativa-minori.pdf>. (ultima consultazione 15.05.2022).

Bastianoni, P., Baiamonte, M. (2014). *Il progetto educativo nelle comunità per minori*. Trento: Erickson.

Bertolini, P., e Caronia, L. (2015). *Ragazzi difficili: Pedagogia interpretativa e linee di intervento*. Milano: FrancoAngeli.

- Bronfenbrenner, U. (1979). *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*. Cambridge: Harvard University Press.
- Castelli, M., Di Lorenzo, M., Maggiolini, A., e Ricci, L. (2016). L'efficacia delle comunità di accoglienza. *Minorigiustizia*, 4, 214- 222.
- Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici, e statistici (2013). *Nomenclatore interregionale degli interventi e servizi sociali*. <https://www.cisis.it/nomenclatore/nomenclatore13.pdf>. (ultima consultazione 14.05.2022).
- Cerrocchi, L. (2018). La comunità educativa per minori. In L. Cerrocchi, e L. Dozza (a cura di). *Contesti educativi per il sociale: Progettualità, professioni e setting per il benessere individuale e di comunità*. Milano: FrancoAngeli.
- Circolare del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del 16.6.2004 “Organizzazione e gestione tecnica delle comunità dell'amministrazione”.
- Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.
- Di Paolo, G. (2019). La giustizia riparativa nel procedimento penale minorile. *Diritto Penale Contemporaneo*, 1-11. <https://www.penalecontemporaneo.it/upload/4653-dipaolo2019a-converted.pdf>. (ultima consultazione 13.05.2022).
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.448 “Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”.
- Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n.121 “Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art.1, commi 81, 83 e 85, lettera p della Legge 23 giugno 2017, n.103”.
- Emiliani, F., Bastianoni, P. (1998). *Una normale solitudine: Percorsi teorici e strumenti operativi della comunità per minori*. Roma: Carocci faber.
- Legge 27 dicembre 2017, n.205 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017- Suppl. Ordinario n.62).
- Locatelli, G., Di Lorenzo, M., Maggiolini, A. (2019). L'esito della messa alla prova. Fattori di rischio e di protezione. *Rivista Minotauro*, 2 (5), 60-76.
- Maggiolini, A. (a cura di) (2014). *Senza paura, senza pietà: Valutazione e trattamento degli adolescenti antisociali*. Milano: Raffaello Cortina Editore.
- Marchesini, R., Monacelli, N., Molinari, L. (2019). Comunità educative per minori: quali prospettive? *Psicologia clinica dello sviluppo*, 1, 5-26.
- Mastropasqua, I., Leogrande, M.M., Zanghi, C., Totaro, M.S., Pieroni, L., Gili, A. (a cura di) (2013). *La recidiva nei percorsi penali dei minorenni autori di reato: Report di ricerca*. Roma: Gangemi editore.
- Mastropasqua, I. (2020). In medio stat virtus. In I. Mastropasqua, L. Pandolfi, F. Palomba (a cura di), *Le comunità educative nella Giustizia penale minorile* (pp.11-27). Roma: Gangemi Editore.
- Mastropasqua, I. Leogrande, M.M. (2009). La comunità, risposta educativa in ambito penale minorile. In M. Camonico (a cura di), *Ragazzi “fuori”. Adolescenti e percorso penale. Pratiche di accoglienza nelle comunità socioeducative* (pp.177-199). Roma: Comunità Edizioni.
- McCold, P., Wachtel, T. (2003). In *Pursuit of Paradigm: A Theory of Restorative Justice*, Paper presented at the XIII World Congress of Criminology, Rio de Janeiro.

<http://www.iirp.edu/pdf/paradigm.pdf>. (ultima consultazione 15.05.2022).

Milani, L.(2021a). Il diritto alla speranza. Devianza e messa alla prova. In G. Gozzellino (a cura di), *Percorsi divergenti: Devianza, anticonformismo e resilienza* (pp. 11-26). Bari: Progedit.

Milani, L. (2021b). Giustizia minorile tra passato e futuro: Il principio dell'educazione e della *Restorative Justice*. In S. Lentini, e S.A. Scandurra (a cura di), *Quamdiu cras, cur non hodie? Studi in onore di Antonia Criscenti Grassi* (pp.873-885). Genzano di Roma: Aracne.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (2021). *Bambini e ragazzi in affidamento familiare e nei servizi residenziali per minorenni. Esiti della rilevazione coordinata dei dati in possesso delle Regioni e Province autonome. Anno 2019*. Firenze: Istituto degli Innocenti.

Ministero della Giustizia. Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (2010). *Analisi statistica dei dati relativi ai Servizi residenziali della Giustizia Minorile. Anno 2010*. Roma: Ministero della Giustizia.

Ministero della Giustizia (2016). *La giustizia riparativa. Profili definitivi; tipologia e caratteristiche dei programmi di giustizia riparativa*.

https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/sgep_tavolo13_allegato3b.pdf. (ultima consultazione 13.05.2022).

Ministero della Giustizia. Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (2022). *Minorenni e giovani adulti in carico ai Servizi minorili. Analisi statistica dei dati. Dati riferiti alla data del 15 aprile 2022. Dati di flusso dell'anno 2022, fino al 15 aprile*. Roma: Ministero della Giustizia.

ONU (1989). *Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*. New York: ONU.

Palareti, L. (2003). Valutare le comunità per minori. *Psicologia clinica dello sviluppo*, 3, 351–383.

Palareti, L., Berti, C., Emiliani, F. (2012). Comunità residenziali e lavoro di rete nella prospettiva ecologica dello sviluppo. *Psicologia clinica dello sviluppo*, 16 (1), 71-95.

Palomba (1989). *Il sistema del nuovo processo penale minorile. Aspetti giuridici, psicologici, criminologici*. Milano: Giuffré.

Pandolfi, L. (2019). 'Io penso che sia importante riuscire a portare avanti i propri sogni senza abbandonarli': Un'indagine nazionale sul punto di vista dei Care Leavers. *RicercaAzione*, 11(2), 203-225.

Patrizi, P. (2011). *Psicologia della devianza e della criminalità. Teorie e modelli di intervento*. Roma: Carocci editore.

Patrizi, P. (2016). Giustizia e pratiche riparative per una cultura del rispetto e delle responsabilità. *Minorigiustizia*, 1, 7-13.

Patrizi, P., Lepri, G.L. (2012). Vittime, autrici e autori di reato: i percorsi della giustizia riparativa. In P. Patrizi (a cura di), *Manuale di psicologia giuridica minorile*. Roma: Carocci editore.

Raccomandazione CM/Rec(2018)8 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale.

Risoluzione n. 12/2002 del Consiglio Economico e Sociale dell'ONU, recante i Principi base sul ricorso alla giustizia riparativa in ambito penale.

Totaro, M.S. (2020). Minori dell'area penale in comunità: Analisi statistica dei dati. In I. Mastropasqua, L. Pandolfi, e F. Palomba (a cura di), *Le comunità educative nella Giustizia penale minorile* (pp.29-44). Roma: Gangemi Editore.

Tripicciono, D., Sorace, C., Lepri, L. (2016). Pratiche riparative e processo penale minorile. *Minorigiustizia*, 1, 57-65.

United Nations Office on Drug and Crime (2006). *Handbook on Restorative Justice Programmes*. New York: United Nations.

Zehr, H. (2002). *The Little book of Restorative Justice*. New York: Good books.

Zullo, F. (2018). Accompagnamento verso l'autonomia: i servizi residenziali per giovani in uscita dalla tutela. Supplemento della rivista *Rassegna bibliografica infanzia e adolescenza* n. 4-2016, 1-16. http://www.minori.it/sites/default/files/supplemento_rassegna_4_2016.pdf. (ultima consultazione 15.05.2022).

Zullo F., Bastianoni P., Taurino A. (2008). La deistituzionalizzazione dei bambini e degli adolescenti in una prospettiva psicodinamica e psicosociale. *Rassegna Bibliografica Infanzia e Adolescenza*, 3, 3-47.